



Sito web: [www.provincia.cuneo.it](http://www.provincia.cuneo.it)  
P.E.C.: [protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it](mailto:protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it)  
**SETTORE TUTELA DEL TERRITORIO**  
**UFFICIO AUTORIZZAZIONI INTEGRATE AMBIENTALI**  
Corso Nizza, 21 - 12100 Cuneo  
tel. 0171445372

2011/08.02/000164  
Rif. pratica 08.02/164

Parere SUAP per **RIESAME con valenza di rinnovo e contestuale modifica non sostanziale**  
- Autorizzazione Integrata Ambientale installazione sita in **Santo Stefano Belbo, Loc. Bauda, Fraz. La Piana, 32** – Ditta **AVIGEL Agricola Soc. Agr. a r.l.** con sede legale in Alba - **Attività IPPC: 6.6.a)** – **“Impianto per l'allevamento intensivo di pollame”** - L.R. 44/2000 - D.Lgs 152/2006 e s.m.i.

## IL DIRIGENTE

### Premesso che

- la direttiva n. 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, integra la direttiva 2008/1/CE, detta “direttiva IPPC”, e sei altre direttive in una sola direttiva sulle emissioni industriali, dettando obblighi e condizioni di autorizzazione per le attività industriali ritenute ad elevato potenziale inquinante;
- in data 11/04/2014 è entrato in vigore il D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46 “Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)”, pubblicato sul S.O.G.U. n. 72 del 27/03/2014, che ha apportato significative modifiche alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- per Autorizzazione Integrata Ambientale s'intende il provvedimento che autorizza l'esercizio di una installazione rientrante fra quelle di cui all'allegato VIII alla Parte seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., o di parte di essa, a determinate condizioni che devono garantire che l'installazione sia conforme ai requisiti previsti nella direttiva e nel decreto sopra citati, e che tale autorizzazione può valere per una o più installazioni o parti di esse, che siano localizzate sullo stesso sito e gestite dal medesimo Gestore;
- con Provvedimento Autorizzativo Unico n. 2 del 06/06/2014, del SUAP del Comune di Santo Stefano Belbo, in cui è inserito il parere della Provincia di Cuneo, prot. n. 44437 del 07/05/2014, è stata rinnovata alla Ditta FERRAGGINA Giuseppe, con sede legale in Neive, Via Zocco, 7 – P.IVA 02751910049 – l'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dell'impianto sito in Santo Stefano Belbo, Fraz. Bauda, Loc. La Piana - Attività IPPC: 6.6. a) - “Impianto per l'allevamento intensivo di pollame”;
- con nota prot. n. 6277 del 25/09/2015, il SUAP del Comune di Santo Stefano Belbo, ha trasmesso il provvedimento di voltura dell'Autorizzazione Integrata Ambientale a favore della Ditta **I due polli Società agricola semplice**, con sede legale ed operativa in Santo Stefano Belbo, Loc. Bauda, Fraz. La Piana, 32 – P.I. 03571810047;

- in data 21/02/2017, sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT *Conclusions*) in materia di allevamenti intensivi, ai sensi della sopra citata direttiva 2010/75/UE;
- con nota prot. n. 65044 del 01/06/2017, lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) Unione Montana Alta Langa ha inoltrato la domanda relativa alla modifica non sostanziale dell'AIA, la Ditta "I due polli Società agricola semplice" inerente la realizzazione di un impianto di produzione di calore da 955 kW termici in ingresso, alimentato a pollina;
- con nota prot. n. 65044 del 01/08/2017, è stato rilevato che, con le modifiche in progetto, la centrale di combustione prevista, ricadrebbe nell'elenco degli impianti in deroga di cui alla parte I dell'Allegato IV alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., lett. bb) "*impianti di combustione di potenza termica nominale pari od inferiore a 1MW, alimentati a biomasse di cui all'allegato X alla parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.*", considerati scarsamente rilevanti ai fini dell'inquinamento atmosferico, pertanto non soggetti ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera; nel contempo, è stato trasmesso il parere del Dipartimento Provinciale dell'ARPA di Cuneo (di cui al prot. n. 64342 del 24/07/2017), facendo espresso rinvio alle relative considerazioni;
- in seguito a riscontro, da parte della Ditta, circa i suddetti pareri della Provincia e dell'ARPA, con provvedimento conclusivo del 04/09/2017, il SUAP Unione Montana Alta Langa ha assentito l'installazione della predetta caldaia alimentata a pollina (da 955 KW termici in ingresso);
- con nota prot. n. 15 del 04/01/2018, lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) Unione Montana Alta Langa ha inoltrato l'istanza e la relativa documentazione tecnica della Ditta I due polli Società agricola semplice, con sede legale in Santo Stefano Belbo, Loc. Bauda, Fraz. La Piana, 32 – P.IVA 03571810047 – finalizzata ad ottenere, ai sensi dell'art. 29-*quater* del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., il riesame con valenza di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), per lo svolgimento dell'attività IPPC: **6.6.a "Impianti per l'allevamento intensivo di pollame"**, per l'allevamento sito in **Santo Stefano Belbo, Loc. Bauda, Fraz. La Piana, 32**;
- dalla documentazione allegata risulta che la Ditta I due polli Società agricola semplice ha effettuato, in data 22/12/2017, il versamento della tariffa istruttoria ai sensi del D.M. 24/04/2008, relativa al riesame con valenza di rinnovo dell'AIA, a favore della Provincia di Cuneo;
- copia della documentazione relativa alla domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale è stata depositata presso l'Ufficio Deposito Atti - I.P.P.C. istituito presso il Settore Tutela del Territorio della Provincia di Cuneo, ai fini della consultazione da parte del pubblico, e non è pervenuta alcuna osservazione nel termine di cui all'art. 29-*quater*, comma 4, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- con nota prot. n. 43161 del 08/06/2018, è stata convocata, per il giorno 19/07/2018, la Conferenza di Servizi di cui all'art. 29-*quater* del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., a cui sono stati invitati a partecipare, oltre che a presentare in proposito osservazioni istruttorie per iscritto, il Sindaco del Comune di Santo Stefano Belbo, i Responsabili del Servizio Igiene Pubblica e del Servizio Veterinario dell'A.S.L. CN2 di Alba, il Responsabile dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte (Arpa) - Dipartimento di Cuneo, il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Cuneo, i Servizi Provinciali competenti e, al fine di acquisire informazioni e chiarimenti, la ditta istante;

- della convocazione della suddetta Conferenza è stata data notizia al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio;
- al termine dei lavori della Conferenza è stato predisposto un verbale, conservato agli atti, da cui emerge che:
  - 1) è pervenuto il parere del Dipartimento Provinciale dell'ARPA di Cuneo, prot. n. 64041 del 19/07/2018;
  - 2) il competente Ufficio provinciale ha illustrato le conclusioni istruttorie chiedendo chiarimenti alla ditta istante;
  - 3) i partecipanti alla Conferenza, alla luce delle osservazioni sollevate, hanno ravvisato la necessità di acquisire chiarimenti ed integrazioni e concordato sul fatto di non esprimere pareri al riguardo, se non previa valutazione di quanto la ditta provvederà a trasmettere;
- in data 07/08/2018, con nota prot. n. 59251, è stata inviata alla Ditta, in conformità a quanto emerso in sede di Conferenza, una richiesta di integrazioni necessarie ai fini del rilascio del parere di competenza;
- in data 21/12/2018, il Gestore ha chiesto una proroga di 30 giorni ai termini precedentemente concessi per la trasmissione delle integrazioni, al fine di reperire la necessaria documentazione; in proposito, con nota prot. n. 1322 del 08/01/2019, la proroga richiesta è stata concessa;
- in data 05/02/2019, sono pervenute le integrazioni fornite dalla Ditta; pertanto, con nota prot. n. 11852 del 18/02/2019, è stata convocata, per il giorno 03/04/2019, la Conferenza di Servizi di cui all'art. 29-*quater* del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., a cui sono stati invitati a partecipare, oltre che a presentare in proposito osservazioni istruttorie per iscritto, il Sindaco del Comune di Santo Stefano Belbo, i Responsabili del Servizio Igiene Pubblica e del Servizio Veterinario dell'A.S.L. CN2 di Alba, il Responsabile dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte (Arpa) - Dipartimento di Cuneo, il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Cuneo e, al fine di acquisire informazioni e chiarimenti, la ditta istante;
- della convocazione della suddetta Conferenza è stata data notizia al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio;
- con nota prot. n. 22017 del 29/03/2019, la data della Conferenza di Servizi è stata posticipata al 11/04/2019;
- al termine dei lavori della Conferenza è stato predisposto un verbale, conservato agli atti, da cui emerge che:
  - 1) è pervenuto il parere del Dipartimento Provinciale dell'ARPA di Cuneo, prot. n. 33114 del 11/04/2019;
  - 2) il competente Ufficio provinciale ha illustrato le conclusioni istruttorie chiedendo chiarimenti alla Ditta istante;
  - 3) le dirigenti veterinarie dell'ASL CN2 hanno evidenziato che l'impianto di generazione di calore alimentato a pollina è soggetto a riconoscimento sanitario e deve essere pertanto svolto un iter autorizzativo specifico;
  - 4) il Gestore, alla luce delle osservazioni sollevate, ha chiesto la sospensione per 180 giorni del procedimento di riesame, per poter espletare le dovute pratiche di riconoscimento dell'impianto di generazione di calore alimentato a pollina;

- con nota prot. n. 25838 del 03/05/2019, il Dipartimento di Prevenzione dell'ASL CN2 – Servizio igiene e sanità pubblica, ha trasmesso considerazioni in ordine all'istruttoria per il riesame dell'AIA;
- in data 09/05/2019, con nota prot. n. 30816, è stato comunicato l'accoglimento dell'istanza di sospensione del procedimento avanzata dalla Ditta nel corso della Conferenza di Servizi del 11/04/2019 e, contestualmente, è stata inviata all'Azienda, in conformità a quanto emerso in sede di Conferenza, una richiesta di integrazioni necessarie ai fini del rilascio del parere di competenza;
- in data 09/05/2019, con nota prot. n. 30821, a seguito di quanto emerso nella Conferenza di Servizi del 11/04/2019, è stata formulata al Dipartimento di Prevenzione dell'ASL CN2 – Servizio Veterinario, una richiesta di informazioni circa il procedimento di riconoscimento sanitario di cui all'art. 44 del Regolamento (CE) n. 1069/2009 e s.m.i., secondo quanto disposto dal Regolamento (UE) n. 142/2011 e s.m.i., per l'impianto di combustione della pollina installato in azienda;
- con nota prot. n. 28992.P\_VEC del 17/05/2019, il Servizio Veterinario AREA C – Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche, dell'ASL CN2, ha trasmesso l'esito del sopralluogo effettuato presso l'impianto di combustione pollina, in data 15/05/2019, a seguito dell'istanza di Riconoscimento presentata dalla Ditta ai sensi del Reg. CE 1069/2009, recante indicazione di numerose carenze;
- con nota prot. n. 33746 del 22/05/2019, in relazione alla necessità di provvedere al riconoscimento sanitario dell'impianto di combustione della pollina, è stato sospeso il procedimento di modifica non sostanziale precedentemente comunicato (trasmesso dal SUAP Unione Montana Alta Langa con nota prot. n. 2566 del 23/04/2019), relativo a variazioni dei sistemi di trattamento delle emissioni (rimozione del sistema SNCR ed installazione di un reattore con iniezione di bicarbonato di sodio per l'abbattimento degli ossidi di zolfo);
- in data 07/11/2019 e 03/12/2019, sono pervenute le integrazioni fornite dalla Ditta; pertanto, con nota prot. n. 76508 del 06/12/2019, è stata convocata, per il giorno 13/02/2020, la Conferenza di Servizi di cui all'art. 29-*quater* del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., a cui sono stati invitati a partecipare, oltre che a presentare in proposito osservazioni istruttorie per iscritto, il Sindaco del Comune di S. Stefano Belbo, i Responsabili del Servizio Igiene Pubblica e del Servizio Veterinario dell'A.S.L. CN2 di Alba, il Responsabile dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte (Arpa) - Dipartimento di Cuneo, il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Cuneo e, al fine di acquisire informazioni e chiarimenti, la ditta istante;
- della convocazione della suddetta Conferenza è stata data notizia al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio;
- con nota prot. n. 9294 del 11/02/2020 la data della Conferenza di Servizi è stata posticipata al 16/04/2020 e, con nota prot. n. 20285 del 02/04/2020, ancora posticipata a data da destinarsi, per motivi di emergenza sanitaria COVID-19;
- in data 13/02/2020 è pervenuto il parere del Dipartimento Provinciale dell'ARPA di Cuneo, prot. n. 11952 del 12/02/2020;

- con nota prot. n. 29294 del 07/04/2020, il Dipartimento Provinciale dell'ARPA di Cuneo ha trasmesso gli esiti delle verifiche effettuate nei giorni 13 e 14/02/2020, nell'ambito del procedimento finalizzato all'ottenimento del riconoscimento sanitario per l'impianto di combustione della pollina, obbligatorio ai sensi del Regolamento CE 1069/2009, dalle quale sono emerse numerose problematiche, tra le quali il mancato rispetto dei limiti di emissione in atmosfera;
- con nota prot. n. 60347 del 23/10/2020, è stata convocata, per il giorno 17/12/2020, la Conferenza di Servizi di cui all'art. 29-*quater* del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., a cui sono stati invitati a partecipare, oltre che a presentare in proposito osservazioni istruttorie per iscritto, il Sindaco del Comune di S. Stefano Belbo, i Responsabili del Servizio Igiene Pubblica e del Servizio Veterinario dell'A.S.L. CN2 di Alba, il Responsabile dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte (Arpa) - Dipartimento di Cuneo, il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Cuneo e, al fine di acquisire informazioni e chiarimenti, la ditta istante;
- della convocazione della suddetta Conferenza è stata data notizia al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio;
- al termine dei lavori della Conferenza è stato predisposto un verbale, conservato agli atti, da cui emerge, tra l'altro, che:
  - 1) la Ditta I due polli Società agricola semplice è stata assorbita dalla ditta **AVIGEL Agricola Soc. Agr. a r.l.** con sede legale in Alba, Corso Piera Cillario, 8 – P.IVA 03214120044;
  - 2) il competente Ufficio provinciale ha illustrato le conclusioni istruttorie chiedendo chiarimenti alla ditta istante;
  - 3) i partecipanti alla Conferenza, alla luce delle osservazioni sollevate, hanno ravvisato la necessità di acquisire chiarimenti ed integrazioni e concordato sul fatto di non esprimere pareri al riguardo, se non previa valutazione di quanto la ditta provvederà a trasmettere;
- con nota prot. n. 81044.P\_VEC del 23/11/2020, il Servizio Veterinario AREA C – Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche, dell'ASL CN2, ha comunicato, tra l'altro, che la Ditta ha presentato istanza di rinuncia al riconoscimento definitivo ai sensi del Reg. CE 1069/09;
- in data 12/01/2021, con nota prot. n. 1495, è stata inviata alla Ditta, in conformità a quanto emerso in sede di Conferenza, una richiesta di integrazioni necessarie ai fini del rilascio del parere di competenza;
- in data 09/02/2021, sono pervenute le integrazioni fornite dalla Ditta; pertanto, con nota prot. n. 16378 del 15/03/2021, è stata convocata, per il giorno 21/04/2021, la Conferenza di Servizi di cui all'art. 29-*quater* del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., a cui sono stati invitati a partecipare, oltre che a presentare in proposito osservazioni istruttorie per iscritto, il Sindaco del Comune di S. Stefano Belbo, i Responsabili del Servizio Igiene Pubblica e del Servizio Veterinario dell'A.S.L. CN2 di Alba, il Responsabile dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte (Arpa) - Dipartimento di Cuneo, il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Cuneo e, al fine di acquisire informazioni e chiarimenti, la ditta istante;
- della convocazione della suddetta Conferenza è stata data notizia al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio;

- al termine dei lavori della Conferenza è stato predisposto un verbale, conservato agli atti, da cui emerge che:
  - 1) sono stati acquisiti i pareri favorevoli per il rilascio dell'autorizzazione richiesta. Conformemente a quanto previsto dall'art. 14-ter della L. 241/90 e s.m.i., sono considerati acquisiti in senso favorevole i pareri dei soggetti che, pur essendo stati regolarmente convocati, non hanno espresso definitivamente, né notificandola all'autorità competente, né esprimendola in Conferenza, la propria volontà;
- con nota prot. n. 27589 del 29/04/2021, la Provincia ha chiesto alla Ditta istante, in conformità a quanto concordato in sede di Conferenza di Servizi, le integrazioni necessarie al prosieguo dell'iter autorizzativo;
- in data 09/06/2021 sono pervenute le integrazioni fornite dalla Ditta che, con nota prot. n. 40280 del 25/06/2021, sono state trasmesse agli Enti coinvolti nel procedimento, per completezza documentale;

**evidenziato** che, in attuazione della menzionata direttiva 2010/75/UE, il D.Lgs. 46/2014 ha introdotto disposizioni in materia di riesame delle autorizzazioni integrate ambientali in seguito alla pubblicazione delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'installazione, stabilendo, in particolare, un termine temporale di 4 anni per il completamento del riesame e l'adeguamento alle BAT *Conclusions*;

**tenuto conto** di quanto emerso in sede di coordinamento per l'uniforme applicazione sul territorio regionale della disciplina IPPC, con particolare riferimento alle riunioni del 07/05/2018 e 22/01/2019, presso la competente Direzione della Regione Piemonte;

**rilevato che** il Gestore ha effettuato un confronto della situazione aziendale oggetto d'istanza con le suddette BAT *Conclusions*;

**ritenuto pertanto** che sussistano i presupposti stabiliti dalla norma per il rilascio dell'autorizzazione richiesta, nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni di cui agli Allegati tecnici 1 e 2, che costituiscono parti integranti del presente parere;

**considerato che**, con nota prot. n. 10255 del 17/02/2021, alla Ditta AVIGEL Agricola Soc. Agr. a r.l. è stato notificato il provvedimento di aggiornamento dell'AIA vigente, recante prime disposizioni di attuazione - entro il 21/02/2021 - delle BAT *Conclusions* individuate nell'ambito del procedimento di riesame, nelle more della definizione di apposito provvedimento di dettaglio delle prescrizioni autorizzative;

**ritenuto** necessario, in proposito, sostituire con il presente atto il suddetto provvedimento di aggiornamento dell'AIA di cui al prot. n. 10255 del 17/02/2021, nonché il menzionato Provvedimento n. 2 del 06/06/2014 del SUAP del Comune di S. Stefano Belbo (costituente rinnovo dell'AIA);

#### **visti**

- la legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112: Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" che, all'art. 36, comma 2, stabilisce "In campo ambientale ed energetico, le Province provvedono al rilascio coordinato in un unico provvedimento dell'approvazione di progetti o

*delle autorizzazioni, nulla osta, concessioni o di altri atti di analoga natura, per tutte le attività produttive e terziarie, nonché al relativo controllo integrato”;*

- la D.G.R. n. 29-1864 del 28 dicembre 2000 recante l'individuazione della data di decorrenza delle funzioni trasferite in attuazione della L.R. 44/2000;
- il D.M. 31 gennaio 2005 “Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili per le attività elencate nell'allegato I del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 372” e, in particolare, l'Allegato I “Linee guida generali” e l'Allegato II “Linee guida in materia di sistemi di monitoraggio”;
- il D.P.G.R. 20/02/2006, n. 1/R: Regolamento regionale recante “Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge Regionale 29 dicembre 2000, n. 61)”, successivamente modificato dal Regolamento regionale 2 agosto 2006, n. 7/R;
- il Decreto 7 aprile 2006 del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali, recante: “Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152”, sostituito dal Decreto 25 febbraio 2016 del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali, recante: “Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato”, pubblicato sul S.O. n. 9 alla G.U. del 18/04/2016;
- il Decreto 29 gennaio 2007 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, recante “Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, in materia di allevamenti, macelli e trattamento di carcasse, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59”;
- il D.P.G.R. 29 ottobre 2007, n. 10/R: Regolamento regionale recante “Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (Legge Regionale 29 dicembre 2000, n. 61)” e s.m.i.;
- la Direttiva 2008/1/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008 sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento;
- il Decreto Ministeriale 24 aprile 2008 “Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 recante attuazione integrale della direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento” (Decreto Tariffe) previsto dall'art. 18, comma 2, del D.Lgs. 59/05 per definire appunto i costi, a carico del Gestore, per l'istruttoria delle domande di autorizzazione integrata ambientale, di modifica sostanziale e non sostanziale e per i successivi controlli ed in particolare l'art. 9 il quale dispone che, in considerazione delle specifiche realtà rilevate nel proprio territorio, le Regioni possano adeguare e integrare le tariffe di cui allo stesso decreto, da applicare per la conduzione delle istruttorie di loro competenza e dei relativi controlli di cui all'art. 7, comma 6 del D.Lgs. 59/2005;
- la D.G.R. n. 85-10404 del 22 dicembre 2008, pubblicata sul B.U.R.P. n. 53 del 31 dicembre 2008, con cui la Regione Piemonte ha operato un adeguamento delle tariffe per l'istruttoria delle domande di autorizzazione integrata ambientale, di modifica sostanziale e non sostanziale e per i controlli di parte pubblica, con riduzione delle stesse in funzione dei costi reali del personale direttamente coinvolto, nonché l'applicazione di parametri legati alla dimensione aziendale;

- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
- la direttiva n. 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento);
- il D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46 “Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento)”, pubblicato sul S.O. G.U. n. 72 del 27/03/2014 ed entrato in vigore l’11/04/2014;
- la vigente normativa in materia di inquinamento atmosferico, idrico, acustico, gestione rifiuti, protezione del suolo e delle acque sotterranee;
- il D.P.R. 07/09/2010, n. 160 di semplificazione e riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, già istituito con D.P.R. 20/10/1998, n. 447;
- la L.R. 29/10/2015, N. 23 “Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della L. 7/04/2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni)”;

### DATO ATTO CHE

- a norma dell’art. 29-*quater*, comma 11, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., l’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni ambientali riportate nell’elenco dell’Allegato IX alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., secondo le modalità e gli effetti previsti dalle relative norme ambientali;
- il presente atto, nonché l’AIA, non sostituiscono gli adempimenti dovuti nè costituiscono avallo tecnico di alcun tipo in materia di benessere animale; pertanto **il Gestore deve, in ogni caso, rispettare le norme in materia di benessere animale, la cui disciplina e controllo è demandata alle Autorità preposte;**
- **in caso di modifiche** degli impianti o della variazione della titolarità dell’impianto, il Gestore deve darne comunicazione all’Autorità competente, per il tramite del SUAP competente per territorio, **almeno 60 giorni prima**, salvo l’obbligo di ottemperare a quanto verrà richiesto in merito, ai sensi dell’art. 29-*nonies* del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- **il Gestore è tenuto a rispettare quanto stabilito dal D.P.G.R. 29 ottobre 2007, n. 10/R e s.m.i. e dalle relative disposizioni attuative**, con particolare riferimento a:
  - obblighi di **comunicazione** delle operazioni di utilizzazione agronomica e di presentazione del Piano di Utilizzazione Agronomica (**PUA**), nonché di aggiornamento delle informazioni relative all’utilizzazione agronomica e di variazione dei terreni destinati all’applicazione degli effluenti zootecnici, secondo le modalità e le tempistiche stabilite dal menzionato Regolamento regionale;
  - **divieti** di utilizzazione degli effluenti zootecnici;
  - **dosi di applicazione** al terreno degli effluenti zootecnici;
  - obblighi di **documentazione del trasporto;**
  - **limitazioni e norme tecniche** inerenti le diverse fasi di gestione degli effluenti zootecnici, dalla produzione fino all’applicazione al terreno;
- in materia di rifiuti, il Gestore deve, tra l’altro:

- ottemperare al disposto dell'art. 193 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., relativo al formulario di identificazione, nonché provvedere - qualora dovuto - alla tenuta di apposito registro di carico e scarico ex art. 190 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.,
  - comunicare annualmente all'Autorità competente - qualora dovuto - le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti prodotti e smaltiti, ai sensi dell'art. 189 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- il Gestore deve predisporre la valutazione d'impatto acustico nei casi previsti dall'art. 10 della Legge Regionale 20 ottobre 2000, n. 52 e della DGR n. 9-11616 del 2 febbraio 2004;
- il Gestore deve trasmettere all'autorità competente, al Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A. di Cuneo ed al Sindaco del Comune sede dell'impianto i dati relativi ai controlli delle emissioni, secondo modalità e frequenze stabilite nel piano di monitoraggio e controllo di cui all'Allegato tecnico n. 2 del presente atto, ai sensi dell'art. 29-*decies* del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- ai sensi dell'art. 29-*decies* del D.Lgs. 152/06, le attività di vigilanza e controllo del rispetto dei limiti di emissione e delle altre prescrizioni autorizzative sono svolte da A.R.P.A. Piemonte;
- il Gestore dell'impianto è tenuto a versare l'importo stabilito per le spese relative ai controlli di parte pubblica, ai sensi del D.M. 24/04/2008, secondo le indicazioni ed i tempi che verranno comunicati da A.R.P.A. Piemonte;
- in attuazione del comma 3 dell'art. 29-*octies* del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., il riesame con valenza, anche nei termini tariffari, di rinnovo dell'autorizzazione è disposto sull'installazione nel suo complesso **quando sono trascorsi 10 anni dal rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale o dall'ultimo riesame** effettuato sull'intera installazione. A tal fine il Gestore dovrà seguire le indicazioni fornite dall'autorità competente in relazione alla documentazione da produrre nei termini stabiliti;
- l'Autorità competente si riserva il riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, quando ricorrano le condizioni di cui al comma 4 dell'art. 29-*octies* del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- l'Autorità competente si riserva, ove lo ritenga necessario, di aggiornare l'autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni ai sensi dell'art. 29-*nonies*, comma 1, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- copia del provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale e dei risultati dei controlli delle emissioni, richiesti dalle condizioni del presente atto, saranno messi a disposizione del pubblico per la consultazione, presso l'Ufficio Deposito Atti – I.P.P.C. istituito presso il Settore Tutela del Territorio della Provincia di Cuneo – Corso Nizza, 21;
- l'inosservanza delle prescrizioni autorizzative comporta l'applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 29-*decies* e 29-*quattordecies* del D.Lgs. 152/06;

**atteso** che tutta la documentazione è depositata agli atti;

**atteso altresì che** ai fini del presente atto i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al regolamento (UE) n. 2016/679 e alla normativa nazionale vigente in materia;

**dato atto che** è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ai sensi degli artt. 7 del D.P.R. 16.04.2013, n. 62, 6 bis della L. n. 241/1990

**vista** la legge n. 190/2012 e s.m.i. recante "Disposizioni per la prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e relativo PTPC;

**atteso** il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza di cui all'art. 23 del D.Lgs. 33/2013;

**visto** l'art. 107 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i. "Testo Unico degli Enti Locali";

## **ESPRIME PARERE FAVOREVOLE**

**in ordine al RIESAME con valenza di rinnovo e contestuale modifica non sostanziale** dell'Autorizzazione Integrata Ambientale a favore della Ditta **AVIGEL Agricola Soc. Agr. a r.l.**, con sede legale in Alba, Corso Piera Cillario, 8 – P.IVA 03214120044 – per l'esercizio dell'installazione sita in **Santo Stefano Belbo, Loc. Bauda, Fraz. La Piana, 32** - Attività IPPC: **6.6.a Impianti per l'allevamento intensivo di pollame;**

**a condizione che vengano rispettati:**

- 1) i limiti e le prescrizioni, nonché la frequenza e le modalità di effettuazione degli autocontrolli e di comunicazione dei dati ottenuti, indicati negli **Allegati tecnici n. 1 e 2, che costituiscono parte integrante del presente atto;**
- 2) le previsioni relative all'attività di monitoraggio e controllo contenute nella documentazione richiamata e prescritte **nell'Allegato 2;**

## **EVIDENZIA CHE**

- **il presente atto sostituisce il provvedimento di aggiornamento dell'AIA di cui al prot. n. 10255 del 17/02/2021**, nonché il Provvedimento Autorizzativo Unico n. 2 del 06/06/2014 e s.m.i., del SUAP del Comune di S. Stefano Belbo, in cui è inserito il parere della Provincia di Cuneo, prot. n. 44437 del 07/05/2014 (costituente rinnovo dell'AIA);
- il presente atto:
  - concerne esclusivamente l'autorizzazione integrata ambientale ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e, pertanto, non sostituisce ulteriori assensi, concessioni o provvedimenti diversamente prescritti dalle leggi vigenti;
  - in quanto formato nell'ambito del procedimento unico di cui al D.P.R. 07/09/2010, n. 160, è finalizzato al rilascio del provvedimento conclusivo del procedimento anzidetto, emanato dalla struttura unica competente.

IL DIRIGENTE  
Dott. Luciano FANTINO

**Autorizzazione Integrata Ambientale**  
RIESAME con valenza di rinnovo e contestuale modifica non sostanziale

**AVIGEL Agricola Soc. Agr. a r.l.**  
SANTO STEFANO BELBO, Loc. Bauda, Fraz. La Piana, 32

## ALLEGATO TECNICO 1

<b>INQUADRAMENTO TERRITORIALE ED AMBIENTALE .....</b>	<b>2</b>
<b>CARATTERISTICHE DELL'INSTALLAZIONE.....</b>	<b>2</b>
<b>Descrizione dell'installazione, del ciclo produttivo e delle principali modifiche intervenute.....</b>	<b>2</b>
<i>Strutture dell'allevamento .....</i>	<i>3</i>
<i>Consistenza dell'allevamento .....</i>	<i>4</i>
<i>Tecniche di stabulazione .....</i>	<i>4</i>
<i>Tecniche di alimentazione .....</i>	<i>5</i>
<i>Spoglie di animali.....</i>	<i>5</i>
<b>Valutazione aspetti ambientali .....</b>	<b>5</b>
<i>Produzione e gestione effluenti zootecnici .....</i>	<i>5</i>
<i>Produzione ed uso dell'energia .....</i>	<i>6</i>
<i>Emissioni in atmosfera.....</i>	<i>7</i>
<i>Uso dell'acqua e consumi idrici .....</i>	<i>8</i>
<i>Scarichi acque reflue .....</i>	<i>8</i>
<i>Emissioni sonore .....</i>	<i>9</i>
<i>Gestione rifiuti.....</i>	<i>9</i>
<i>Protezione del suolo e delle acque sotterranee .....</i>	<i>9</i>
<b>APPLICAZIONE DELLE CONCLUSIONI SULLE BAT .....</b>	<b>10</b>
<b>Riesame sull'installazione nel suo complesso alla luce delle BAT <i>Conclusions</i> .....</b>	<b>10</b>
<b>Interventi di adeguamento.....</b>	<b>15</b>
<b>QUADRI EMISSIVI, LIMITI E PRESCRIZIONI .....</b>	<b>15</b>
<b>Ciclo produttivo.....</b>	<b>15</b>
<i>Prescrizioni .....</i>	<i>15</i>
<b>Gestione e utilizzo agronomico effluenti zootecnici.....</b>	<b>16</b>
<i>Prescrizioni .....</i>	<i>16</i>
<b>Energia.....</b>	<b>17</b>
<i>Prescrizioni .....</i>	<i>17</i>
<b>Emissioni in atmosfera .....</b>	<b>17</b>
<i>Prescrizioni .....</i>	<i>17</i>
<i>Quadro emissivo.....</i>	<i>18</i>
<b>Emissioni Sonore .....</b>	<b>19</b>
<i>Prescrizioni .....</i>	<i>19</i>
<i>Quadro emissivo e limiti di emissione .....</i>	<i>19</i>
<b>Uso dell'acqua e scarichi acque reflue.....</b>	<b>19</b>
<i>Prescrizioni .....</i>	<i>19</i>
<i>Prescrizioni specifiche per il Piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche .....</i>	<i>19</i>

## INQUADRAMENTO TERRITORIALE ED AMBIENTALE

L'allevamento è ubicato nel Comune di Santo Stefano Belbo, in Loc. Bauda, Fraz. La Piana, 32 ed è localizzato in area agricola, al Foglio 6, particelle n. 309 e 374, e Foglio 7, particelle n. 481 e 483; i terreni circostanti sono destinati ad attività colturali.

Per quanto riguarda la qualità dell'aria, il Comune di Santo Stefano Belbo è inserito nella zona di collina, secondo le disposizioni della D.G.R. 30 dicembre 2019, n. 24-903 e, sulla base della D.G.R. 18 maggio 2018, n. 36-6882, è equiparato ai comuni in "Zona di Piano" ai sensi della legge regionale n. 43/2000.

Il Piano di Classificazione Acustica comunale (PCA) di Santo Stefano Belbo inserisce l'area del complesso IPPC in classe acustica III - "Aree di tipo misto", in prossimità del confine con il Comune di Canelli (AT).

## CARATTERISTICHE DELL'INSTALLAZIONE

### Descrizione dell'installazione, del ciclo produttivo e delle principali modifiche intervenute

L'allevamento è stato autorizzato, ai sensi della normativa in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale, con la Determinazione del Responsabile del Settore Tutela Ambiente n. 272 del 28/03/2008, in capo alla Ditta Ferraggina Giuseppe, con sede legale in Novello (CN), via Corini 21, modificata con provvedimento n. 468 del 24/05/2011, per l'esercizio dell'attività IPPC: 6.6. Impianti per l'allevamento intensivo di pollame - con più di: a) 40.000 posti pollame, per una consistenza pari a 87.000 polli da carne (*broiler*).

Con il Provvedimento Conclusivo del 06/06/2014 n. 2, rilasciato dal SUAP del Comune di Santo Stefano Belbo, recante il parere della Provincia di Cuneo, prot. n. 44437 del 07/05/2014, l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) è stata rinnovata sino al 30/04/2024, per l'allevamento di 100.000 polli da carne.

La suddetta AIA n. 2 del 06/06/2014 è stata successivamente volturata a favore della ditta **I due polli Società agricola semplice**, con sede legale ed operativa in Santo Stefano Belbo, Loc. Bauda, Fraz. La Piana, 32 – P.I. 03571810047 (Cfr. nota prot. n. 6277 del 25/09/2015 del SUAP del Comune di Santo Stefano Belbo).

In relazione alla previsione di costruzione di una centrale termica aziendale alimentata a pollina, e relative strutture annesse, nel corso del 2016 è stato sviluppato un procedimento di modifica non sostanziale dell'AIA (Cfr. presa d'atto provinciale di cui al prot. n. 37054 del 16/05/2016 e successive precisazioni inerenti valori limite di emissione per i parametri NH<sub>3</sub>, COT, HCl e metalli pesanti, di cui al prot. n. n. 48004 del 22/06/2016).

Tuttavia, in seguito a diverse problematiche, in data 25/10/2016, i consulenti tecnici, per conto della Ditta I due polli Società agricola semplice, hanno dichiarato che l'impianto non risultava più in esercizio, ma in fase di adeguamento tecnico.

*Allegato 1 – pag. 2*

Con una successiva, nuova comunicazione di modifica non sostanziale dell'AIA, la Ditta "I due polli Società agricola semplice" ha previsto di sostituire le due caldaie proposte in precedenza con un solo generatore di calore da 955 kW termici in ingresso, sempre alimentato a pollina.

In proposito, con nota prot. n. 65044 del 01/08/2017, è stato rilevato che, con le modifiche in progetto, la centrale di combustione prevista, ricadrebbe nell'elenco degli impianti in deroga di cui alla parte I dell'Allegato IV alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., lett. bb) "impianti di combustione di potenza termica nominale pari od inferiore a 1MW, alimentati a biomasse di cui all'allegato X alla parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.", considerati scarsamente rilevanti ai fini dell'inquinamento atmosferico, pertanto non soggetti ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera; nel contempo, è stato trasmesso il parere del Dipartimento Provinciale dell'ARPA di Cuneo (di cui al prot. n. 64342 del 24/07/2017), facendo espresso rinvio alle relative considerazioni.

In seguito a riscontro, da parte della Ditta, circa i suddetti pareri della Provincia e dell'ARPA, con provvedimento conclusivo del 04/09/2017, il SUAP Unione Montana Alta Langa ha assentito l'installazione della predetta caldaia alimentata a pollina (da 955 KW termici in ingresso).

L'istanza di RIESAME è stata inoltrata in data 04/01/2018 e, nel corso del procedimento, in data 17/12/2020, in mancanza di espressa istanza di variazione di ragione sociale, il Sig. Ciriotti Luca, Gestore IPPC, ha dichiarato che, nella gestione dell'installazione, alla Ditta "I due polli Società agricola semplice" è subentrata la Ditta **Avigel Agricola Società agricola a r.l.**, con sede legale in Alba, Corso Piera Cillario, 8 - P.IVA 03214120044 - ed, in proposito, ha inviato copia di visura camerale.

Presso l'installazione viene condotta l'attività di **allevamento di pollame da carne a terra**.

Unitamente al riesame dell'AIA, il Gestore ha previsto alcune **modifiche** al ciclo di allevamento, successivamente ridefinite nel corso del procedimento (Cfr. paragrafi successivi), senza alcun intervento strutturale sull'impianto.

### Strutture dell'allevamento

L'allevamento è costituito da n. 5 capannoni, per una superficie totale pari a 5.593,7 m<sup>2</sup> (in precedenza, sulle medesime strutture, erano stati individuati n. 7 ricoveri, in ragione della suddivisione in 2 settori dei capannoni di maggiori dimensioni – con la documentazione allegata alla domanda di riesame, le strutture di stabulazione sono state rinumerate come segue).

Nella tabella seguente sono riportate le superfici di ciascun ricovero di allevamento:

Ricovero	Superficie utile di allevamento (mq)
Capannone 1 ("sopra ferrovia")	731,5
Capannone 2	960,3
Capannone 3	960,3
Capannone 4	1.470,8
Capannone 5	1.470,8
<b>TOTALE</b>	<b>5.593,7</b>

In relazione alla linea ferroviaria adiacente e al relativo attraversamento presente all'interno delle pertinenze dell'allevamento, il Gestore ha dichiarato di aver provveduto a chiudere l'attraversamento della ferrovia con una rete metallica e con barriere di calcestruzzo (del tipo "Jersey").

### Consistenza dell'allevamento

Nel rispetto della normativa riguardante il benessere animale, non sarà mai superata la **densità massima di allevamento di 39 kg/m<sup>2</sup> di peso vivo**.

Tutti i ricoveri sono destinati alla stabulazione di polli da carne, sia di sesso femminile sia maschile, per un **totale di 121.000 posti potenziali** (capi da 1,5 kg di pv alla vendita).

Per esigenze di mercato e nel rispetto della direttiva inerente il benessere animale, possono essere intraprese differenti tipologie di ciclo produttivo, tra le quali le seguenti:

- **Ipotesi 1:** accasamento di circa 119.000 capi, di cui circa il 65% femmine e 35% maschi. Parte delle femmine, circa il 50%, viene venduta all'età di 30 giorni ad un peso di 1,5 kg, le restanti femmine sono vendute a 45 giorni al peso di 2,5 kg, così come i maschi che raggiungono un peso di circa 2,8 kg.

Nella tabella seguente sono indicate le consistenze allevate in ciascun ricovero, nell'ipotesi 1:

Ricovero	Animali presenti fino a 30 giorni di allevamento	Animali presenti fino a 45 giorni di allevamento
Capannone 1	15.400	10.395
Capannone 2	20.400	13.770
Capannone 3	20.400	13.770
Capannone 4	31.400	21.195
Capannone 5	31.400	21.195
<b>TOTALE</b>	<b>119.000</b>	

- **Ipotesi 2:** accasamento di circa 100.500 capi di cui il 20% femmine e l'80% maschi. Tutte le femmine vengono vendute all'età di 30 giorni ad un peso vivo di circa 1,6 kg, mentre i maschi vengono venduti a 45 giorni ad un peso di circa 2,7 kg.

Nella tabella seguente sono indicate le consistenze allevate in ciascun ricovero, nell'ipotesi 2:

Ricovero	Animali presenti fino a 30 giorni di allevamento	Animali presenti fino a 45 giorni di allevamento
Capannone 1	13.100	10.480
Capannone 2	17.250	13.800
Capannone 3	17.250	13.800
Capannone 4	26.450	21.160
Capannone 5	26.450	21.160
<b>TOTALE</b>	<b>100.500</b>	

In entrambi i casi i due gruppi, all'interno di ogni capannone, sono divisi attraverso idonee barriere che vengono rimosse dopo la vendita delle femmine.

L'allevamento è articolato su 6 cicli/anno dal momento che il ciclo di allevamento dei maschi si protrae, in entrambi gli scenari, per 45 giorni, intervallati mediamente da 15 giorni di vuoto sanitario che si rende necessario per l'asportazione della pollina e la disinfezione dei locali.

### Tecniche di stabulazione

Il sistema di stabulazione adottato è a **lettiera integrale su tutta la superficie, su pavimentazione piena cementata.**

La lettiera è costituita da uno strato di lolla di riso, che viene sostituita a fine ciclo.

La ventilazione è di tipo naturale e artificiale, con ventole per raffrescamento dell'aria in estate.

### Tecniche di alimentazione

L'alimentazione è fornita esclusivamente con mangime finito, la razione è secca e distribuita *ad libitum* per fasi in funzione dell'età dei polli.

L'acqua viene somministrata attraverso abbeveratoi a goccia con tazze antispreco a campana, la cui altezza viene regolata in funzione del peso del pollo.

Su ciascuna linea di distribuzione dell'acqua sono stati installati dei regolatori di pressione per l'erogazione a bassa pressione del flusso idrico, nonché un sistema computerizzato in grado di monitorare i consumi idrici.

### Spoglie di animali

La mortalità media dichiarata con i dati di monitoraggio è pari a circa il 3- 4%.

Le carcasse sono definite "Materiale di scarto a rischio e ad alto rischio" e possiedono una gestione separata da altri rifiuti (Reg. CE 1069/2009 e s.m.i.). Lo stoccaggio avviene all'interno di apposita cella frigorifera periodicamente svuotata. Le carcasse destinate allo smaltimento vengono portate dal personale addetto all'ingresso principale dell'azienda, in modo che il mezzo adibito al ritiro non vi acceda e da qui prese in carico dalla ditta autorizzata.

## Valutazione aspetti ambientali

### Produzione e gestione effluenti zootecnici

Il pollame da carne potenzialmente allevato produrrà la seguente quantità di effluenti zootecnici ed azoto (valori ottenuti sulla base dei coefficienti e metodi di calcolo del D.P.G.R. 29 ottobre 2007, n. 10/R e s.m.i. – aggiornamento in vigore dal 01/01/2020):

Descrizione	Quantità
n. max capi totali/ciclo	121.000 polli da carne
Pollina totale potenzialmente prodotta *	1.183 mc/anno 728 t/anno
Azoto al campo potenziale *	22.740 kgN/anno)

\* La produzione di pollina fa riferimento al ciclo produttivo maggiormente impattante, che risulta essere quello descritto alla sopra riportata ipotesi 1.

Presso l'installazione è presente una **platea di stoccaggio della pollina** coperta, con struttura portante e tamponamenti in c.a., situata all'esterno delle strutture di allevamento, in adiacenza all'impianto di produzione di calore (attualmente inattivo).

Unitamente all'istanza di RIESAME, il Gestore ha ipotizzato la combustione della pollina nell'impianto di generazione calore a suo tempo descritto con la modifica non sostanziale del 2017.

Tuttavia, nell'ambito del procedimento finalizzato all'ottenimento del riconoscimento sanitario per l'impianto di combustione della pollina, obbligatorio ai sensi del Regolamento CE 1069/2009, sono emerse numerose problematiche (tra le quali, il mancato rispetto dei limiti di emissione in atmosfera rilevato dall'ARPA con il controllo effettuato nei giorni 13 e 14/02/2020).

In esito alle suddette problematiche, la Ditta ha presentato all'ASL CN2 istanza di rinuncia al predetto riconoscimento sanitario.

Di conseguenza, in relazione alle modalità di gestione della pollina ai fini dell'AIA, il Gestore ha dichiarato la **dismissione dell'impianto di produzione di calore alimentato a pollina** (Cfr. integrazioni datate 22/01/2021); successivamente (con integrazioni datate 29/05/2021), ha fornito documentazione fotografica comprovante l'impossibilità di utilizzo dell'impianto medesimo.

Pertanto, alla luce delle dichiarazioni rese e delle informazioni complessivamente fornite, risulta che le **lettiere esauste** vengono **in parte distribuite su terreni aziendali e in parte cedute a terzi**, ai sensi del DPGR 29 ottobre 2007, n. 10/R e s.m.i., come effluente zootecnico:

- per quanto riguarda la **quota-parte di pollina avviata ad utilizzo agronomico diretto da parte della Ditta**, il Gestore ha dichiarato lo stoccaggio all'interno della platea aziendale coperta, e la successiva distribuzione su terreni aziendali o condotti in asservimento **con l'utilizzo di uno spandiletame e incorporazione entro 4 ore**.
- relativamente alla **quota-parte di pollina ceduta a terzi**, il Gestore ha dichiarato la destinazione ad impianti alimentati a biomassa, per il tramite di apposita cessione a Ditta esercente attività di commercio all'ingrosso di prodotti di consumo non alimentare.

Nell'ambito della documentazione presentata ai fini del RIESAME, il Gestore ha trasmesso un **contratto di cessione di pollina per 1.000 t/anno**.

La Comunicazione di utilizzo agronomico convalidata dalla Ditta Avigel Agricola Società agricola a r.l. in data 09/06/2021 risulta allineata alla situazione descritta nella documentazione trasmessa ai fini del RIESAME, e riporta la cessione totale della pollina prodotta nell'installazione alla Ditta cessionaria individuata con il contratto sopra richiamato.

Non vengono prodotte acque di lavaggio, in quanto la pulizia dei ricoveri avviene a secco.

Il Gestore è tenuto ad effettuare, annualmente, la comunicazione ai sensi del D.P.G.R. 29 ottobre 2007, n. 10/R e s.m.i., dalla quale si possono rilevare, tra l'altro:

- il numero dei capi allevati e la specie avicola;
- la quantità di reflui zootecnici prodotti annualmente ed il relativo contenuto di azoto;
- i terreni in disponibilità all'Azienda per le operazioni di utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici;
- la quantità di pollina che viene ceduta ed i cessionari.

### Produzione ed uso dell'energia

L'energia elettrica è acquistata dalla rete e viene utilizzata per l'illuminazione dei ricoveri zootecnici, per la distribuzione delle razioni alimentari, per la gestione delle aperture dei ricoveri ed il funzionamento del sistema di ventilazione di raffrescamento e per il funzionamento delle celle frigorifere (per la conservazione degli animali morti).

In seguito alla dismissione dell'impianto di produzione di calore alimentato a pollina (Cfr. paragrafo precedente), alla luce delle dichiarazioni rese e delle informazioni complessivamente fornite, il riscaldamento dei pulcini risulta effettuato tramite sistema convenzionale di

riscaldamento costituito da cappe (madri artificiali) alimentate a GPL, e relativa delimitazione dello spazio riscaldato mediante l'uso di reti mobili.

In proposito, il Gestore ha dichiarato il posizionamento di una cappa radiante ogni 1.500 capi; ciascuna cappa a GPL ha potenza termica compresa tra 0,95 kW e 5 kW.

Il riscaldamento viene erogato con una periodicità di 30 giorni per ciclo a 24 h/d durante il periodo autunno-invernale e 7 giorni per ciclo per 24 h/d nel periodo primaverile-estivo.

Il combustibile impiegato per il riscaldamento (GPL) risulta stoccato in n. 3 cisterne da 5.000 l/cad ed n. 1 cisterna da 2.000 l, tutte fuori terra, su platee in c.a. e delimitate da recinzione.

Il gasolio viene utilizzato per le operazioni agronomiche e per la pulizia dei locali di stabulazione; viene stoccato in una cisterna fuori terra da 2.200 litri, dotata di bacino di contenimento e di tettoia.

L'azienda ha fornito i seguenti consumi energetici:

Anno	Gasolio per autotrazione [litri]	Consumo GPL [litri]	Consumo energia elettrica [MWh]	Consumo energia termica [MWh]	Consumi specifici termici (GPL) [Wh/capo/giorno]	Consumi specifici elettrici [Wh/capo/giorno]
2020	5800	27.401	132,804	198	7,4	4,9
2019	6.700	5.700	178,873	41,8	~1,4	~6,1
2018	4.000	5.450	168,979	79	~1	~5,1
2017	4.200 (*)	64.908	95,687	510,2	~12,7	~2,6
2016	7.500 (*)	63.962	98,267	536,5	~14,8	~3,2 (^)
2015 (°)	2.500 (*)	30.900	28,301	248	~21,8	~2,8

(\*) gasolio acquistato dalla ditta Ciriotti Luca ed utilizzato anche dall'allevamento I Due Polli.

(°) monitoraggio effettuato solo dal mese di settembre a fine dicembre 2015

(^) nel PMC riferito all'anno 2017, la Ditta ha provveduto a rettificare il dato di consumo elettrico dell'anno 2016, che è da intendersi pari a 98,267 MWh e non a 320,558 MWh.

### Emissioni in atmosfera

Dall'impianto si originano emissioni diffuse. Gli inquinanti principali generati dall'attività dell'azienda sono ammoniaca, metano e polveri derivanti dalle fasi di stabulazione degli animali.

In tutti i capannoni è presente un sistema di **ventilazione naturale, integrato da ventole per il periodo estivo**: l'aria entra dalle finestre laterali ed esce dalle stesse e dai camini o cupolini presenti sulla sommità di ogni capannone; nel periodo estivo, vengono utilizzate ventole per una migliore circolazione dell'aria all'interno dei capannoni.

Alla fine del ciclo di allevamento, la Ditta prevede di estrarre la lettiera esausta dai ricoveri in presenza dei ventilatori spenti e delle finestre chiuse (BAT 11a), senza nebulizzazione di acqua per mantenere la pollina il più possibile asciutta.

Le emissioni derivanti dall'allevamento sono state calcolate utilizzando il software BAT-tool e risultano essere le seguenti.

SISTEMA DI RIFERIMENTO (riferimento a 121.000 capi potenziali)

INQUINANTE	STABULAZIONE (t/a)	STOCCAGGIO (t/a)	TRATTAMENTO (t/a)	SPANDIMENTO (t/a)	TOTALE (t/a)
NH <sub>3</sub>	9,97	5,52	-	16,64	32,13
CH <sub>4</sub>	-	-	-	-	-

SITUAZIONE AZIENDALE (riferimento a 121.000 capi potenziali)

INQUINANTE	STABILIZZAZIONE (t/a)	STOCCAGGIO (t/a)	TRATTAMENTO (t/a)	SPANDIMENTO (t/a)	TOTALE (t/a)
NH <sub>3</sub>	4,96	1,72	-	2,94	9,62
CH <sub>4</sub>	-	-	-	-	2,42

Pertanto, la Ditta prevede una riduzione di ammoniaca, rispetto allo scenario di riferimento, pari a circa il 70%.

### Uso dell'acqua e consumi idrici

L'acqua utilizzata nell'impianto IPPC può essere prelevata dall'acquedotto e/o da due pozzi aziendali (per i quali era stata a suo tempo presentata istanza di concessione preferenziale per uso zootecnico, per un volume pari a 2.600 mc/anno e 400 mc/anno, per un totale di 3.000 mc/anno sui due pozzi).

In esito alle osservazioni sollevate in sede di Conferenza di Servizi del 19/07/2018, la Ditta ha dichiarato di aver provveduto ad allacciarsi all'acquedotto e che le acque prelevate dai pozzi verranno utilizzate solo per la pulizia dei capannoni; pertanto, i consumi idrici da pozzo diminuiranno sensibilmente.

Il fabbisogno idrico dello stabilimento è determinato dall'utilizzo di acqua per l'abbeveraggio degli animali, mediante abbeveratoi a goccia sospesi e per gli usi domestici.

Con i Piani di Monitoraggio e Controllo annuali, la Ditta ha comunicato i seguenti consumi idrici:

Anno	Consumi idrici da acquedotto (mc)	Consumi idrici da pozzi (mc)	Consumi idrici TOTALI (mc)
2020	4.943	0	4.943
2019	5.475	0	5.475
2018	5.215	0	5.215

I consumi specifici dichiarati dal Gestore, negli anni di vigenza dell'AIA, sono allineati ai livelli BREF.

### Scarichi acque reflue

Presso l'installazione sono presenti due locali con servizi igienici:

- i servizi igienici prossimi al capannone "sopra ferrovia" sono convogliati in un sistema di trattamento con scarico autorizzato in riferimento all'adiacente insediamento adibito ad abitazione, con Autorizzazione allo scarico n. 236 rilasciata dal Comune di Santo Stefano Belbo in data 13/06/2002;
- le acque reflue nere provenienti dai servizi igienici installati vicino alla caldaia dismessa, adibiti a zona filtro e spogliatoio, vengono convogliate in una fossa biologica e sono raccolte in un pozzo a tenuta stagna, realizzato in c.a. ed avente dimensioni di cm 80\*80\*80. Le acque reflue grigie vengono raccolte direttamente nel pozzo a tenuta. La totalità di tali acque reflue non viene scaricata, ma è periodicamente smaltita da una ditta specializzata.

Pertanto, presso l'installazione non sono presenti scarichi di acque reflue ricadenti nell'AIA.

In relazione **alle acque meteoriche di dilavamento**, la Ditta ha provveduto, a suo tempo, ad inoltrare il piano di prevenzione e di gestione di cui al D.P.G.R. 20/02/2006, n. 1/R e s.m.i., approvato nell'ambito dell'AIA. In particolare, il Gestore ha rilevato quanto segue:

- non sono presenti, presso l'impianto, opere di stoccaggio o di trattamento per le acque di prima pioggia, né punti di immissione delle acque meteoriche in corpi idrici ricettori, in quanto le stesse si disperdono nel suolo non impermeabilizzato;
- durante le operazioni di carico e scarico degli animali, vengono stesi teloni di nylon che raccolgono le eventuali deiezioni. Al termine di tali operazioni i teloni vengono spazzati e il materiale convogliato all'interno dei capannoni;
- i rifiuti sono depositati al coperto;
- le aree esterne ai capannoni non vengono lavate;
- le acque di dilavamento dei piazzali aziendali terminano nei corpi idrici confinanti con l'allevamento: il rio Roma, lungo il lato ovest dell'area, ed il fosso presso il lato est.
- La concimaia è stata coperta con struttura portante in c.a. prefabbricato

Le operazioni di prevenzione e di gestione sono state descritte nell'ambito del piano adottato.

### Emissioni sonore

L'allevamento aziendale è collocato in classe acustica III nel Comune di Santo Stefano Belbo, in prossimità del confine con il Comune di Canelli (AT). Il ricettore (R1) maggiormente prossimo al sito (circa 60-70 m di distanza) è ad uso allevamento avicolo, situato a nord-ovest, in classe acustica III. Il secondo ricettore individuato (R2), oltre ad essere più distante, è situato dall'altro lato della SS 592, con conseguenti livelli acustici influenzati dal traffico veicolare.

La Ditta ha trasmesso la valutazione previsionale di impatto acustico datata 02/09/2015 predisposta, ai tempi, per l'installazione della centrale termica alimentata con pollina. Non essendo previste modifiche significative alla configurazione dell'allevamento analizzata nel 2015, si ritiene che il sopraccitato documento possa essere rappresentativo dei livelli acustici della configurazione dell'allevamento oggetto del presente riesame.

Dal suddetto documento, non si evincono criticità nel rispettare i limiti acustici presso i ricettori, anche considerando il significativo contributo dell'infrastruttura viaria, non lontana da alcune postazioni di misura.

### Gestione rifiuti

La gestione dei rifiuti avviene nel rispetto delle condizioni relative al regime di **deposito temporaneo**, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. bb) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

### Protezione del suolo e delle acque sotterranee

In relazione alle acque meteoriche di dilavamento, la Ditta ha predisposto in sede di autorizzazione AIA il piano di prevenzione e di gestione di cui al D.P.G.R. 20 febbraio 2006 n. 1/R e s.m.i., completo di planimetrie e la documentazione presentata ai fini del rinnovo dell'AIA rimanda quella presente agli atti.

Il Gestore ha seguito la "Procedura per la verifica della sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento", delineata nell'Allegato 1 al Decreto ministeriale n. 272 del 13/11/2014, presentando apposita documentazione pervenuta in data 13/03/2017.

In esito alle suddette valutazioni, il Gestore ha ritenuto che, per l'installazione di che trattasi, non sussista l'obbligo di presentazione della relazione di riferimento.

## APPLICAZIONE DELLE CONCLUSIONI SULLE BAT

Ai sensi di legge, l'analisi di conformità alle Migliori Tecniche Disponibili è stata effettuata per confronto con le Conclusioni sulle migliori tecniche disponibili - **BAT Conclusions** - pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea in data 21/02/2017.

Sono stati altresì tenuti in considerazione anche altri documenti di riferimento: BRef comunitari (documenti pubblicati dalla Commissione europea in attuazione dell'art. 16, paragrafo 2 della direttiva 96/61/CE o dell'art. 16, paragrafo 2 della direttiva 2008/1/CE) nonché, quale utile riferimento tecnico, il D.M. 29/01/2007 "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, in materia di allevamenti, macelli e trattamento di carcasse, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59").

### Riesame sull'installazione nel suo complesso alla luce delle **BAT Conclusions**

<b>BAT N.:</b> <b>Riferimento alla numerazione delle BAT e all'argomento trattato</b>	<b>Applicata (SI/NO)</b>	<b>Descrizione situazione aziendale e informazioni sulle modalità di applicazione delle BAT</b>
<b>BAT 1:</b> sistema di gestione ambientale	SI	<b>BAT 1:</b> La Ditta ha presentato documentazione afferente un "Sistema di gestione ambientale" aziendale (non certificato).
<b>BAT 2:</b> buona gestione	SI	<p><b>Bat 2a:</b> I terreni a disposizione per lo spandimento sono nello stesso comune dell'insediamento o nei comuni vicini Le operazioni di carico dello spandiletame sono effettuate su superfici pavimentate in modo da evitare, in caso di perdite durante il carico, qualsiasi inquinamento della zona circostante e quindi del sistema idrico.</p> <p><b>Bat 2b:</b> Il personale che opera in allevamento è costantemente formato sulla normativa pertinente l'allevamento, la salute e il benessere degli animali e la gestione dei reflui (vedi Sistema Gestione Ambientale).</p> <p><b>Bat 2d:</b> Regolarmente l'addetto ispeziona, e se necessario provvede alla riparazione, delle strutture dell'allevamento e delle attrezzature (sistema di distribuzione di acqua e mangime, sistemi di ventilazione e sensori per allarmi).</p> <p><b>Bat 2e:</b> Gli animali morti sono stoccati in cella frigo e smaltiti periodicamente mediante una ditta specializzata.</p>

<b>BAT N.:</b> <b>Riferimento alla numerazione delle BAT e all'argomento trattato</b>	<b>Applicata (SI/NO)</b>	<b>Descrizione situazione aziendale e informazioni sulle modalità di applicazione delle BAT</b>
<b>BAT 3:</b> gestione alimentare per ridurre l'azoto totale escreto e le emissioni di ammoniaca	SI	<p><b>Bat 3b:</b> La ditta acquista mangime e applica un sistema di alimentazione multifase specifica del periodo di produzione</p> <p><b>Bat 3c:</b> La ditta somministra agli animali un mangime contenenti metionina e lisina, amminoacidi utilizzati per costituire le proteine, oltre che promotori della digestione e enzimi quali fitasi e beta-xilanasi, enzimi per digerire meglio il frumento e ridurre l'azoto nelle feci.</p> <p>Totale azoto escreto kgNtot /anno = 20134,4 kg            Azoto totale escreto associato alla BAT kg/tot/anno = 71400 kg</p>
<b>BAT 4:</b> gestione alimentare per ridurre il fosforo totale escreto	SI	<p><b>Bat 4a, b, c:</b> La ditta acquista il mangime e applica un sistema di alimentazione multifase specifica del periodo di produzione.</p> <p>Totale fosforo escreto kgPtot /anno = 6040,7 kg            Fosforo totale escreto associato alle BAT kg/tot/anno = 29750 kg</p>
<b>BAT 5:</b> uso efficiente dell'acqua: - BAT 5a - BAT 5b - BAT 5c - BAT 5d - BAT 5e	SI	<p><b>Bat 5a:</b> Il consumo idrico viene registrato mensilmente su un apposito registro.</p> <p><b>Bat 5b:</b> Quotidianamente vengono ispezionati tubi e raccordi destinati alla distribuzione dell'acqua, al fine di evidenziare se presenti perdite nel sistema, la pressione erogata dai succhiotti per l'abbeveraggio.</p> <p><b>Bat 5c:</b></p> <p><b>Bat 5d:</b> In azienda sono presenti abbeveratoi a goccia dotati di tazzetta antispreco.</p> <p><b>Bat 5e:</b></p>
<b>BAT 6:</b> emissioni delle acque reflue	SI	<p><b>Bat 6b:</b> Le operazioni di pulizia vengono effettuate per mezzo nebulizzazione con l'ausilio di disinfettanti nei periodi di vuoto sanitario.</p> <p><b>LE ACQUE DI LAVAGGIO SONO UNITE AI REFLUI ZOOTECNICI E PRESSO L'ALLEVAMENTO NON SONO PRESENTI SCARICHI DI ACQUE REFLUE</b></p>
<b>BAT 8:</b> uso efficiente dell'energia - Bat 8a - Bat 8c - Bat 8d	SI	<p><b>Bat 8 a:</b> Con la ristrutturazione è stato installato un sistema di ventilazione artificiale e un sistema raffrescamento/riscaldamento cooling che permette, appunto, di riscaldare l'aria nel periodo invernale e di rinfrescarla nel periodo estivo. È basato sul principio dell'evaporazione dell'acqua.</p> <p>L'aria viene attirata dall'esterno dal sistema di ventilazione e viene raffreddata attraversando dei pannelli di raffrescamento evaporativi. Il sistema installato (WDP) è un sistema completo di</p>

<b>BAT N.:</b> <b>Riferimento alla numerazione delle BAT e all'argomento trattato</b>	<b>Applicata (Si/NO)</b>	<b>Descrizione situazione aziendale e informazioni sulle modalità di applicazione delle BAT</b>
		<p>alimentazione e scarico dell'acqua per l'umidificazione di pareti di pannelli di raffrescamento (cooling) ed è progettato per assicurare l'umidificazione uniforme di anelli di raffrescamento evaporativi CELdek®, il ricircolo dell'acqua continuo e il fissaggio meccanico della parete di pannelli. L'acqua sotto pressione viene alimentata sopra il pannello di raffreddamento evaporativo CELdek per mezzo di un collettore di distribuzione, dotato di piccoli fori calibrati orientati verso l'alto.</p> <p><b>Bat 8c:</b> La ditta ha provveduto alla ristrutturazione dei capannoni, oltre ad una serie di opere di miglioramento interne ai capannoni, sono stati rimossi e smaltiti i manti di copertura in amianto e sostituiti con lastre isolate in acciaio zincato preverniciato, isolati con resine poliuretaniche (ditta Isolpak).</p> <p><b>Bat 8d:</b> In azienda sono utilizzati neon a basso consumo.</p>
<b>BAT 8:</b> uso efficiente dell'energia - Bat 8e - Bat 8f - Bat 8g	NO	<b>Bat 8e, f, g:</b> non applicate.
<b>BAT 9:</b> prevenire o ridurre le emissioni sonore mediante un piano di gestione del rumore	SI	<b>Bat 9:</b> L'azienda ha allegato la procedura PRO08 "piano gestione rumore" facente parte del piano di gestione ambientale di cui alla BAT 1
<b>BAT 10:</b> prevenire o ridurre le emissioni di rumore mediante l'utilizzo di tecniche	SI	<b>Bat 10a:</b> attività esistente <b>Bat 10b, c, d:</b> Nel piano di gestione del rumore, la Ditta ha elencato le seguenti misure operative atte a ridurre le emissioni sonore: 1. Durante la distribuzione del mangime le porte dei locali di stabulazione vengono mantenute chiuse, 2. Le attività di distribuzione del mangime non avvengono nel periodo notturno, 3. L'approvvigionamento del mangime non avviene nel periodo notturno, 4. Il carico e l'avvio a smaltimento delle carcasse non avviene nel periodo notturno, 5. Il carico e l'avvio a smaltimento/recupero dei rifiuti aziendali, non avviene nel periodo notturno 6. Tutte le attività rumorose non vengono effettuate nel periodo notturno
<b>BAT 11:</b> ridurre emissioni di polveri - Bat 11a	SI	<b>Bat 11a:</b> viene adottata un'alimentazione <i>ad libitum</i> per fasi e quando la pollina viene estratta dai ricoveri i ventilatori vengono spenti e le finestre chiuse.

BAT N.: Riferimento alla numerazione delle BAT e all'argomento trattato	Applicata (SI/NO)	Descrizione situazione aziendale e informazioni sulle modalità di applicazione delle BAT
	NO	<b>Bat 11b:</b> Non viene nebulizzata acqua sulla pollina. Non viene adottata la tecnica della nebulizzazione di olio onde evitare l'imbrattamento delle attrezzature ed infine, per questioni economiche non viene applicata la ionizzazione. Inoltre, le emissioni di polveri dai ricoveri sono contenute.
<b>BAT 12:</b> prevenire o ridurre le emissioni di odori mediante un piano di gestione degli odori	SI	<b>Bat 12:</b> L'azienda ha allegato la procedura PRO09 "piano gestione degli odori" facente parte del piano di gestione ambientale di cui alla BAT 1. Nel suddetto piano, la ditta elenca le seguenti misure operative atte a ridurre le emissioni odorigene: 1. fresatura costante della lettiera al fine di mantenerla asciutta; 2. sostituzione della lettiera in caso di bagnamento; 3. stoccaggio della pollina su platea impermeabilizzata e coperta; 4. interrimento della pollina entro le 4 ore; 5. in caso di utilizzo agronomico della pollina viene effettuato l'interrimento entro le 4 ore dalla distribuzione; 6. pulizia immediata dei piazzali dopo il carico degli animali; 7. immediata pulizia e disinfezione dei locali di stabulazione in seguito all'allontanamento degli animali al termine del ciclo di allevamento.
BAT 13: prevenire o ridurre le emissioni di odori mediante una combinazione di tecniche - Bat 13a - Bat 13b - Bat 13c - Bat 13d - Bat 13e - Bat 13f - Bat 13g	SI	<b>Bat 13a:</b> attività esistente. <b>Bat 13b:</b> La lettiera viene mantenuta asciutta mediante fresatura (1-2 volte durante il ciclo, la prima entro 15 giorni dall'inizio del ciclo, la seconda durante la terza settimana di allevamento) e con la sostituzione in caso di bagnamento eccessivo <b>Bat 13c, e:</b> La ditta, con la realizzazione della centrale alimentata a pollina (successivamente dismessa), ha previsto un sistema di mitigazione con specie vegetali, creando una fascia arbustiva ad ovest della concimaia e una fascia misto arborea- arbustiva a nord del passante ferroviario. La ditta ha sostituito la caldaia della centrale termica per cui al momento la pollina viene utilizzata agronomicamente. <b>Bat 13d:</b> non applicata. <b>Bat 13f:</b> non applicata. <b>Bat 13g:</b> La pollina viene interrata entro le 4 ore.
<b>BAT 14:</b> ridurre le emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti dallo	SI	<b>Bat 14:</b> La ditta ha provveduto alla realizzazione di una concimaia coperta.

<b>BAT N.:</b> <b>Riferimento alla numerazione delle BAT e all'argomento trattato</b>	<b>Applicata (SI/NO)</b>	<b>Descrizione situazione aziendale e informazioni sulle modalità di applicazione delle BAT</b>
stoccaggio di effluente solido		
<b>BAT 15:</b> prevenire o ridurre le emissioni provenienti dallo stoccaggio di effluente solido nel suolo e nelle acque	SI	<b>Bat 15a:</b> La ditta ha provveduto alla realizzazione di una concimaia coperta, con struttura portante in c.a. prefabbricato per i piastri rivolti verso la centrale termica e in c.a. gettato in opera per i tamponamenti della concimaia verso l'argine della cassa di espansione.
<b>BAT 20:</b> prevenire o ridurre le emissioni nel suolo e nelle acque provenienti dallo spandimento agronomico degli effluenti di allevamento	SI	Attualmente la ditta effettua lo spandimento della pollina sui terreni, rispettando le seguenti BAT: <b>Bat 20b:</b> Durante lo spandimento la ditta mantiene le distanze di sicurezza laddove è necessario. <b>Bat 20c:</b> Lo spandimento non viene effettuato se le condizioni del suolo non sono ottimali. <b>Bat 20e:</b> Lo spandimento della pollina viene fatto in accordo con il fabbisogno di N della coltura. <b>Bat 20f:</b> Prima di effettuare lo spandimento, regolarmente, l'operatore controlla che i campi siano adatti. <b>Bat 20h:</b> La ditta effettua regolarmente la manutenzione alle attrezzature aziendali in generale
<b>BAT 22:</b> incorporare l'effluente nel suolo il più presto possibile	SI	<b>Bat 22:</b> Incorporazione della pollina entro le 4 ore mediante aratura.
<b>BAT 23:</b> stima o calcolo della riduzione delle emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti dall'intero processo di allevamento	SI	<b>Bat 23:</b> Rispetto al sistema di riferimento la Ditta, con l'applicazione delle BAT descritte, ha calcolato, utilizzando il software del CRPA, una riduzione pari a circa il 70% delle emissioni di NH <sub>3</sub> dell'intero processo
<b>BAT 32:</b> ridurre le emissioni diffuse nell'aria provenienti da ciascun ricovero per polli da carne - BAT 32c  BAT-AEL delle emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti da ciascun ricovero per polli da carne	SI	<b>Bat 32c:</b> Sistema di ventilazione naturale con un sistema di abbeveraggio antispreco (pavimento pieno con lettiera).  - Capannone 1 "sopra ferrovia": 0,08kgNH <sub>3</sub> *15.400 = 1.232kgNH <sub>3</sub> /anno massimo. Da calcolo Agrishare sono emessi 1.085kgNH <sub>3</sub> /anno per cui la situazione aziendale, che rispetta questi limiti, è BAT.  -Capannoni 2 e 3: 0,08kgNH <sub>3</sub> *20.400 = 1.632kgNH <sub>3</sub> /anno massimo Da calcolo Agrishare sono emessi 1.438kgNH <sub>3</sub> /anno per cui la situazione aziendale, che rispetta questi limiti, è BAT.

BAT N.: Riferimento alla numerazione delle BAT e all'argomento trattato	Applicata (Si/NO)	Descrizione situazione aziendale e informazioni sulle modalità di applicazione delle BAT
		- Capannoni 4 e 5 "tunnel": $0,08\text{kgNH}_3 \cdot 31.400 = 2.512\text{kgNH}_3/\text{anno}$ massimo Da calcolo Agrishare sono emessi $2.213\text{kgNH}_3/\text{anno}$ per cui la situazione aziendale, che rispetta questi limiti, è BAT.

### Interventi di adeguamento

Fatta salva l'attuazione di tutto quanto riportato nella colonna "Descrizione situazione aziendale e informazioni sulle modalità di applicazione delle BAT", si riporta nel seguito la disamina dei principali interventi di adeguamento rispetto alla situazione autorizzata.

- 1) **Per la pollina direttamente utilizzata in agricoltura da parte del Gestore**, in merito all'incorporazione nel suolo, alla luce di quanto previsto dalle BAT *Conclusions* e di quanto riportato nella Posizione Tecnica di ARPA PIEMONTE, prot. n. 113961 del 27/12/2018, si ritiene di prescrivere che **l'interramento debba essere normalmente effettuato entro 4 ore**.

## QUADRI EMISSIVI, LIMITI E PRESCRIZIONI

### Ciclo produttivo

#### Prescrizioni

- 1) L'impianto può essere utilizzato per **l'allevamento di pollame da carne**. La potenzialità di allevamento autorizzata è pari ad **121.000 capi**, con particolare riferimento ai posti pollame riportati nel precedente paragrafo "*Descrizione dell'installazione, del ciclo produttivo e delle principali modifiche intervenute*";
- 2) devono essere prese le opportune misure di prevenzione dell'inquinamento, applicando in particolare le Conclusioni sulle BAT. In particolare **- fatte salve specifiche prescrizioni -** tutto quanto riportato nella colonna "*Descrizione situazione aziendale e informazioni sulle modalità di applicazione delle BAT*", di cui al precedente capitolo;
- 3) non si devono verificare fenomeni di inquinamento significativi;
- 4) dev'essere prevenuta la produzione di rifiuti, a norma della parte quarta del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e s.m.i.; in caso contrario, i rifiuti sono riutilizzati, riciclati, recuperati oppure, ove ciò sia tecnicamente ed economicamente impossibile, sono eliminati evitandone e riducendone ogni impatto sull'ambiente;
- 5) devono essere prese le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze;

- 6) le attività produttive e le modalità gestionali devono essere conformi a quanto descritto nella documentazione allegata all'istanza, e successive integrazioni, per il RIESAME dell'autorizzazione integrata ambientale, laddove non contrastino con le prescrizioni del presente provvedimento. In particolare, l'attività deve essere condotta nelle strutture di allevamento e nel rispetto della consistenza di cui al capitolo *"Descrizione dell'installazione, del ciclo produttivo e delle principali modifiche intervenute"*. La consistenza di allevamento deve intendersi sempre subordinata ai provvedimenti assunti dalle Autorità Sanitarie e Veterinarie, con particolare riferimento all'applicazione delle norme in materia di benessere animale. Per modifiche rispetto alla consistenza e/o alle categorie animali autorizzate nel presente provvedimento - sia in applicazione delle norme in materia di benessere animale, sia per scelte di gestione - si rimanda alla successiva prescrizione n. 8;
- 7) il Gestore deve adottare gli accorgimenti necessari a garantire adeguate condizioni di pulizia delle strutture di ricovero e degli animali stessi, provvedendo, in particolare ad evitare situazioni d'imbrattamento persistente;
- 8) ogni modifica delle attività e/o dei presidi anti-inquinamento deve essere preventivamente comunicata all'Autorità competente ed al Dipartimento Provinciale A.R.P.A. di Cuneo, fatta salva la necessità di presentare nuova domanda di autorizzazione nei casi previsti dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i., quale modifica sostanziale;
- 9) la Ditta istante ha l'obbligo di provvedere alle verifiche prescritte ed agli eventuali ulteriori interventi tecnici ed operativi che le Autorità preposte al controllo ritengano necessari durante le fasi di gestione autorizzate;
- 10) al fine di consentire l'attività di controllo da parte degli Enti preposti, il Gestore dell'impianto deve fornire tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto, per prelevare campioni e per raccogliere qualsiasi informazione necessaria; a tal fine, **presso l'accesso all'installazione deve essere indicato un recapito telefonico di reperibilità**;
- 11) il Gestore deve garantire che le operazioni autorizzate siano svolte in conformità con le vigenti normative di tutela ambientale, di salute e sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica, di benessere animale e le norme sanitarie sulla gestione dei farmaci, delle carcasse e della biosicurezza animale;
- 12) la cessazione di attività dell'impianto autorizzato con il presente provvedimento deve essere preventivamente comunicata all'Autorità competente ed agli altri Enti interessati. Il gestore deve provvedere alla restituzione del provvedimento autorizzativo;
- 13) dev'essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale;
- 14) a far tempo dalla chiusura dell'impianto e fino all'avvenuta bonifica e ripristino dello stato dei luoghi, il soggetto autorizzato è responsabile per ogni evento dannoso che si dovesse eventualmente produrre, ai sensi della vigente legislazione civile e penale.

## **Gestione e utilizzo agronomico effluenti zootecnici**

### Prescrizioni

*Allegato 1 – pag. 16*

- 1) il Gestore deve effettuare controlli frequenti della qualità della lettiera e deve garantire che la paglia, o il materiale lignocellulosico utilizzato, sia sempre presente in quantità sufficiente a mantenere la lettiera opportunamente asciutta e, in ogni caso, palabile;
- 2) devono essere altresì adottati opportuni accorgimenti di buona gestione della lettiera stessa (es.: coibentazione e/o ventilazione e/o condizionamento termico dei ricoveri, fresatura periodica della lettiera durante il ciclo di allevamento, ecc.);
- 3) il trasporto degli effluenti zootecnici deve essere attuato, dai soggetti interessati, con mezzi che rispondano sia ai requisiti necessari in relazione alle caratteristiche degli stessi, sia alle vigenti normative in materia;
- 4) le operazioni di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento devono avvenire all'interno dei casi e delle procedure previste dalla normativa vigente (Regolamento regionale 10/R del 2007 e s.m.i.);
- 5) **l'applicazione al terreno degli effluenti zootecnici deve essere tassativamente effettuata per mezzo di un sistema MTD, con successivo interrimento entro 4 ore.** Le apparecchiature utilizzate per tali operazioni devono essere sempre prontamente disponibili, presso l'allevamento, per le verifiche degli Organi di controllo. Anche nel caso di terreni in asservimento, ovvero di operazioni effettuate da contoterzisti, il rispetto della MTD inerente la distribuzione e l'interrimento degli effluenti zootecnici ricade in capo al Gestore IPPC;
- 6) nel corso delle operazioni di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, il Gestore deve rispettare la normativa igienico-sanitaria, le norme urbanistiche e le disposizioni concernenti le aree sensibili e le aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano.

Relativamente ai criteri generali, alle norme tecniche ed ai divieti da osservare per l'esercizio delle operazioni di utilizzazione agronomica, si rimanda a quanto stabilito dal Regolamento regionale n. 10/R ed agli ulteriori provvedimenti regionali di disciplina della materia.

## Energia

### Prescrizioni

- 1) l'energia deve essere utilizzata in modo efficace; l'azienda dovrà effettuare le sostituzioni delle apparecchiature e dei sistemi di illuminazione considerando i criteri di minor consumo e maggiore efficienza energetica.

## Emissioni in atmosfera

### Prescrizioni

- 1) il Gestore è tenuto ad evitare o, ove non possibile, a ridurre l'emanazione di odori sgradevoli. A tal fine, deve essere posta particolare attenzione alle operazioni di rimozione della lettiera esausta a fine ciclo;
- 2) i sistemi di contenimento e mitigazione delle emissioni diffuse descritti nel quadro emissivo devono essere mantenuti in efficienza;

- 3) nel caso in cui, durante la gestione dell'installazione, vengano segnalate criticità olfattive, l'Azienda dovrà adottare interventi tecnico-gestionali atti a ridurle, nonché rispettare le prescrizioni eventualmente impartite dagli Enti competenti.

Quadro emissivo

<b>STABILIMENTO: AVIGEL Agricola Soc. Agr. a r.l. – SANTO STEFANO BELBO, Loc. Bauda, Fraz. La Piana, 32</b>				
<b>Fonte Emissiva</b>	<b>Provenienza</b>	<b>Tipoologia Emissiva</b>	<b>Inquinanti</b>	<b>Sistemi di contenimento e mitigazione</b>
D1 – D2	<b>CAPANNONI 2 e 3 DI ALLEVAMENTO POLLAME</b> (emissione aria da finestre laterali e camini sulla sommità di ogni capannone)	<b>EMISSIONE DIFFUSA</b>	<b>NH<sub>3</sub> CH<sub>4</sub> POLVERI TOTALI</b>	<b>ISOLAMENTO TERMICO E VENTILAZIONE NATURALE / ARTIFICIALE (per raffrescamento/riscaldamento)</b> <b>PAVIMENTO CON LETTIERA PERMANENTE</b> <b>ABBEVERATOI ANTISPRECO</b> <b>MANTENIMENTO LETTIERA ASCIUTTA CON FRESATURA PERIODICA</b> <b>RIMOZIONE DELLA POLLINA A FINE CICLO EFFETTUATA A VENTOLE SPENTE</b>
D3 – D5	<b>CAPANNONI 1, 4 e 5 DI ALLEVAMENTO POLLAME</b> (emissione aria da finestre laterali e cupolini lungo il colmo del tetto)	<b>EMISSIONE DIFFUSA</b>	<b>NH<sub>3</sub> CH<sub>4</sub> POLVERI TOTALI</b>	<b>ISOLAMENTO TERMICO E VENTILAZIONE NATURALE / ARTIFICIALE (per raffrescamento/riscaldamento)</b> <b>PAVIMENTO CON LETTIERA PERMANENTE</b> <b>ABBEVERATOI ANTISPRECO</b> <b>MANTENIMENTO LETTIERA ASCIUTTA CON FRESATURA PERIODICA</b> <b>RIMOZIONE DELLA POLLINA A FINE CICLO EFFETTUATA A VENTOLE SPENTE</b>
D6	<b>SILOS STOCCAGGIO MANGIME</b>	<b>EMISSIONE DIFFUSA</b>	<b>POLVERI TOTALI</b>	<b>BOTOLE APERTE UNICAMENTE IN OCCASIONE DEL CARICO</b>
D7	<b>STOCCAGGIO POLLINA</b>	<b>EMISSIONE DIFFUSA</b>	<b>NH<sub>3</sub> CH<sub>4</sub> POLVERI TOTALI</b>	<b>STOCCAGGIO SU PLATEA IMPERMEABILIZZATA E COPERTA</b>
D13	<b>SPANDIMENTO POLLINA</b>	<b>EMISSIONE DIFFUSA</b>	<b>NH<sub>3</sub> CH<sub>4</sub></b>	<b>SPANDIMENTO CON SPANDILETAME INTERRAMENTO ENTRO 4 ORE</b>
E1	<b>N. 1 SERBATOIO STOCCAGGIO GASOLIO (2.200 litri)</b>	<b>SFIATO</b>	<b>NON SOGGETTO AD AUTORIZZAZIONE EX D.LGS. 152/06 E S.M.I. (PARTE V, ALL. 4, PARTE I)</b>	

Nota: la Ditta è esentata dall'effettuare gli autocontrolli di cui all'art. 269, comma 6 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., nonché ulteriori autocontrolli periodici.

## **Emissioni Sonore**

### Prescrizioni

- 1) tutte le modifiche degli impianti e/o delle attrezzature, conseguenti ad ammodernamenti e/o manutenzioni ordinarie e/o straordinarie, devono essere attuate verificando che le componenti installate non peggiorino la situazione delle emissioni sonore.

### Quadro emissivo e limiti di emissione

Il quadro emissivo di riferimento, ai sensi della vigente normativa di settore, è quello definito dal D.P.C.M. 14 novembre 1997 per la redazione dei Piani di Classificazione Acustica (PCA) comunale.

Per l'estensione territoriale delle aree a diversa classificazione acustica, il riferimento è rappresentato dal PCA del Comune di Santo Stefano Belbo (approvato con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 07/08/2008) e sue eventuali varianti.

## **Uso dell'acqua e scarichi acque reflue**

### Prescrizioni

- 1) devono essere adottati idonei sistemi atti a garantire il rispetto dei criteri generali per un corretto e razionale uso dell'acqua, in modo da favorirne il massimo risparmio nell'utilizzazione;
- 2) devono essere presenti e mantenuti sempre efficienti idonei strumenti per la misura dell'acqua prelevata presso l'allevamento;
- 3) deve essere presente un sistema di registrazione dei parametri misurati dagli strumenti di misura delle acque prelevate, con indicazione della data delle letture, nonché dei volumi totalizzati su base annua. Le registrazioni devono essere conservate per le verifiche degli Organi di controllo;
- 4) devono essere adottate tutte le misure necessarie ad evitare un aumento, anche temporaneo, dell'inquinamento.

### Prescrizioni specifiche per il Piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche

- 1) il Piano di prevenzione e di gestione deve essere messo in atto così come descritto nella documentazione a suo tempo presentata;
- 2) è vietata l'immissione diretta di acque meteoriche nelle acque sotterranee;
- 3) devono essere mantenuti in buono stato di manutenzione i sistemi di raccolta, convogliamento e scarico proposti nel Piano di prevenzione e gestione;
- 4) deve essere garantita una buona gestione delle aree scoperte ed, in particolare, devono essere evitate condizioni d'imbrattamento delle superfici esterne dell'allevamento;

- 5) le movimentazioni di animali, effluenti zootecnici, rifiuti, ed altri materiali non devono causare contaminazioni della matrice suolo/sottosuolo/acque sotterranee, neanche in caso di sversamenti accidentali;
- 6) devono essere adottate tutte le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo dell'inquinamento;
- 7) è fatto obbligo di realizzare ulteriori interventi tecnici e gestionali che gli Organi di controllo ritengano necessari al fine di tutela ambientale.

Relativamente ai trattamenti ed alle modalità di allontanamento delle acque meteoriche di dilavamento dei tetti, nonché della parte delle acque meteoriche di dilavamento non definibili "acque di prima pioggia" (anche in quanto non contaminate), si demanda ai regolamenti edilizi comunali, in forza del comma 3 dell'art. 2 del citato D.P.G.R. 20 febbraio 2006, n. 1/R e s.m.i..

**Autorizzazione Integrata Ambientale**  
RIESAME con valenza di rinnovo e contestuale modifica non sostanziale

---

**AVIGEL Agricola Soc. Agr. a r.l.**  
SANTO STEFANO BELBO, Loc. Bauda, Fraz. La Piana, 32

---

**ALLEGATO TECNICO 2**  
**PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO**

<b>PREMESSA.....</b>	<b>2</b>
<b>CICLO PRODUTTIVO (controlli a carico del gestore) .....</b>	<b>3</b>
<b>CONSUMI ENERGETICI (controlli a carico del gestore) .....</b>	<b>4</b>
<b>PRODUZIONE E GESTIONE EFFLUENTI ZOOTECNICI (controlli a carico del gestore).....</b>	<b>5</b>
<b>UTILIZZO DELL'ACQUA (controlli a carico del gestore) .....</b>	<b>6</b>
<b>EMISSIONI IN ATMOSFERA (controlli a carico del gestore) .....</b>	<b>7</b>
<b>CONTROLLI A CARICO DI A.R.P.A. PIEMONTE .....</b>	<b>8</b>

## PREMESSA

Il piano di monitoraggio e controllo dell'impianto e, più in generale, il sistema di gestione ambientale dell'attività IPPC, sotto la responsabilità del Gestore assicura, nelle diverse fasi di vita dell'attività, un efficace monitoraggio delle emissioni nell'ambiente.

Il sistema di monitoraggio delle emissioni dell'attività IPPC può essere costituito dalla combinazione di misure dirette o indirette, effettuate in modo continuo o discontinuo (periodiche o sistematiche), nonché di calcoli sulla base di parametri operativi e/o di fattori di emissione.

Il piano di monitoraggio e controllo dell'impianto comprende due parti principali:

- i controlli a carico del Gestore;
- i controlli a carico dell'Autorità pubblica di controllo.

Lo scopo del presente allegato è quello di definire quali siano gli aspetti ambientali che devono essere monitorati e controllati dal Gestore dell'impianto, tenendo conto che, per gli impianti di cui al P.to 6.6 dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., i valori limite di emissione o i parametri o le misure tecniche equivalenti tengono conto delle modalità pratiche adatte a tali categorie di impianti, come indicato nell'art. 29-sexies, comma 3 del medesimo decreto.

1. Devono, pertanto, essere predisposte dal Gestore le necessarie procedure di attuazione del piano di monitoraggio e controllo e devono essere adottati gli standard di misura e di calcolo in esso previsti. Nel caso venga prescritta una frequenza di monitoraggio giornaliera, s'intende limitata ai giorni lavorativi. Relativamente alle procedure di rilievo ed analisi, ove applicabili devono essere adottate le metodiche del D.M. 31/01/2005; eventualmente possono essere utilizzate altre metodiche, purché concordate con A.R.P.A. Piemonte.
2. Tutti i dati relativi al presente piano di monitoraggio e controllo devono essere:
  - organizzati in forma chiara ed utilizzabile;
  - registrati, in ogni caso, dal Gestore con l'ausilio di strumenti informatici che consentano l'organizzazione dei dati in file .xls (o altro *database* compatibile). Le registrazioni devono essere conservate presso lo stabilimento, a disposizione delle autorità competenti al controllo, almeno per il periodo indicato nelle tabelle seguenti; ad esse devono essere correlabili i certificati analitici;
  - trasmessi alle autorità competenti, secondo quanto indicato nelle tabelle di dettaglio e prescritto nell'allegato tecnico 1. **In caso di variazione di titolarità, il vecchio ed il nuovo Gestore devono provvedere a trasmettere i dati di competenza della rispettiva gestione.**
3. Entro il **30 aprile di ogni anno** deve essere inviata alla Provincia, al Dipartimento Provinciale dell'ARPA ed al Comune sede dell'impianto una relazione annuale riassuntiva riguardante i dati di monitoraggio rilevati nel corso dell'anno precedente. In particolare, tale relazione deve:
  - a) contenere la descrizione dei metodi di rilievo, analisi e calcolo utilizzati e, se del caso, essere corredata da eventuali grafici o altre forme di rappresentazione illustrata per una maggior comprensione del contenuto;
  - b) comprendere un file .xls (o altro *database* compatibile) di sintesi di tutti i dati rilevati e calcolati, che deve essere trasmesso anche su supporto informatico.
4. A corredo dell'istanza di rinnovo o di riesame deve essere fornito un elaborato riassuntivo dei monitoraggi eseguiti a decorrere dal rilascio della presente autorizzazione, predisposto secondo quanto richiesto alle lettere a) e b) del punto precedente.

Nel caso il Gestore si avvalga di un soggetto esterno per l'effettuazione del piano di monitoraggio, la responsabilità della qualità del monitoraggio resta sempre al Gestore.

I controlli effettuati da A.R.P.A. Piemonte sono posti a carico del Gestore.

### CICLO PRODUTTIVO (controlli a carico del gestore)

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA	NOTE
Numero capi in entrata e in uscita, suddivisi per categoria	Calcolo sulla base del registro di stalla e/o dei documenti di vendita	unità	-	-	Riepilogo annuale	Dati di riepilogo da inserire nella relazione annuale e conservare per almeno 5 anni presso l'allevamento.
Numero medio di capi allevati nell'anno (presenza media di capi suddivisi per categoria)	Calcolo sulla base del registro di stalla	unità	-	-	Riepilogo annuale	Dati di riepilogo da inserire nella relazione annuale e conservare per almeno 5 anni presso l'allevamento.
Numero di capi morti suddivisi per categoria o tasso di mortalità	Calcolo sulla base del registro di stalla e/o dei documenti di smaltimento carcasse	unità o %	-	-	Riepilogo annuale	
Consumo di mangime	Calcolo sulla base di fatture o registri	Kg	-	-	Riepilogo annuale	Indicare: <ul style="list-style-type: none"> <li>- la formulazione dei mangimi somministrati;</li> <li>- le quantità di proteina grezza e di aminoacidi di sintesi somministrati.</li> </ul> Dati di riepilogo da inserire nella relazione annuale e conservare per almeno 5 anni presso l'allevamento.

(segue)

### CICLO PRODUTTIVO (controlli a carico del gestore)

(continua)

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA	NOTE
Monitoraggio dell'azoto e del fosforo totali escreti (BAT 24)	Calcolo mediante bilancio di massa  Oppure  Stima mediante analisi degli effluenti	kg/capo/anno  Azoto e Fosforo totali escreti rispetto al numero medio dei capi allevati nell'anno	Calcolo mediante bilancio di massa dell'azoto e del fosforo sulla base dell'apporto di mangime, del contenuto di proteina grezza della dieta, del fosforo totale e della prestazione degli animali  oppure  Stima mediante analisi degli effluenti di allevamento per il contenuto totale di azoto e fosforo	-	Riepilogo annuale	Dati da inserire nella relazione annuale. I dati devono essere conservati per almeno 5 anni presso l'allevamento.

### CONSUMI ENERGETICI (controlli a carico del gestore)

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA	NOTE
Consumo di energia elettrica	Misura diretta continua	MWh	Lettura contatore	Punto di consegna energia elettrica	Riepilogo consumi: annuale	Dati di riepilogo da inserire nella relazione annuale e conservare per almeno 5 anni presso l'allevamento.
Consumo di GPL	Misura diretta discontinua	litri o m <sup>3</sup>	-	-		
Consumo di gasolio	Misura diretta	litri o m <sup>3</sup>	-	-		
Consumo specifico di energia elettrica	Calcoli sulla base dell'energia / del combustibile utilizzati rispetto al numero medio dei capi allevati nell'anno	Wh / giorno / capo	-	-		
Consumo specifico di energia termica						

Allegato 2 – pag. 4

## PRODUZIONE E GESTIONE EFFLUENTI ZOOTECNICI (controlli a carico del gestore)

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA	NOTE
Effluenti zootecnici avviati ad utilizzo agronomico direttamente dal Gestore IPPC	Annotazione	m <sup>3</sup> oppure t	Annotazione su apposita <b>scheda giornaliera</b> riportante il mappale di terreno interessato dallo spandimento, le colture in atto, i quantitativi di effluente distribuiti e le tecniche di distribuzione impiegate	Operazione di spandimento	Giornaliera (il giorno stesso dell'effettuazione delle operazioni di spandimento)	Scheda da compilare e conservare per almeno 5 anni presso l'allevamento. Riepilogo da trasmettere unitamente alla relazione annuale.
Pollina ceduta a terzi	Annotazione / conservazione documenti	m <sup>3</sup> oppure t	Annotazione su apposito registro ovvero conservazione della documentazione fiscale, relativamente alle quantità cedute ed ai soggetti cessionari	Operazioni di cessione a terzi di pollina	Entro 30 giorni dalla data inerente l'operazione di cessione	Apposito registro ovvero documentazione fiscale relativa alle cessioni sempre presente presso l'allevamento e da conservare per almeno 5 anni

### UTILIZZO DELL'ACQUA (controlli a carico del gestore)

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA	NOTE
Consumo idrico	Misura diretta continua	m <sup>3</sup>	Lettura contatore	Allacciamento all'acquedotto	Riepilogo consumi: mensile	<b>Deve essere presente idoneo sistema di misura dell'acqua complessivamente utilizzata per l'allevamento.</b> Dati di riepilogo da inserire nella relazione annuale e conservare per almeno 5 anni presso l'allevamento.
	Controllo condizioni operative del sistema di distribuzione dell'acqua	-	Controllo visivo	Sistemi di distribuzione dell'acqua	Giornaliera	In caso di perdite o anomalie, devono essere messi in atto interventi di riparazione.
Controllo visivo pressione di erogazione			Abbeveratoi	Mensile		
Consumo specifico di acqua	Calcoli sulla base dell'acqua prelevata rispetto al numero medio dei capi allevati nell'anno	m <sup>3</sup> / capo / anno	-	-	-	Dati di riepilogo da inserire nella relazione annuale e conservare per almeno 5 anni presso l'allevamento.
Analisi acque sotterranee prelevate	Determinazioni analitiche parametri significativi (potabilità)	varie	Rif.: allegato 2 del D.M. 31/01/2005	Pozzi aziendali di approvvigionamento idrico	Annuale	Referti analitici redatti da tecnico iscritto ad Albo in Ordine competente alla specifica materia, da inserire nella relazione annuale e conservare per almeno 5 anni presso l'allevamento.

Allegato 2 – pag. 6

**EMISSIONI IN ATMOSFERA (controlli a carico del gestore)**

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA	NOTE
Monitoraggio delle emissioni nell'aria di ammoniaca (BAT 25)	Stima mediante bilancio di massa oppure Calcolo mediante misurazione oppure Stima mediante fattori di emissione		Cfr. BAT <i>Conclusions</i>		Riepilogo annuale	Stima mediante bilancio di massa sulla base dell'escrezione e dell'azoto totale (o dell'azoto ammoniacale) presente in ciascuna fase della gestione degli effluenti di allevamento – per ciascuna categoria di animali oppure Calcolo mediante misurazione della concentrazione di ammoniaca e del tasso di ventilazione (utilizzando metodi normalizzati ISO, nazionali o internazionali o altri metodi atti a garantire dati di qualità scientifica equivalente) oppure Stima mediante fattori di emissione – per ciascuna categoria di animali Dati da inserire nella relazione annuale e conservare per almeno 5 anni presso l'allevamento.

(segue)

## EMISSIONI IN ATMOSFERA (controlli a carico del gestore)

(continua)

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA	NOTE
Monitoraggio delle emissioni di polveri provenienti da ciascun ricovero (BAT 27)	Calcolo mediante misurazione  oppure  Stima mediante fattori di emissione			Cfr. BAT <i>Conclusions</i>	Riepilogo annuale	Calcolo mediante misurazione delle polveri e del tasso di ventilazione (utilizzando metodi EN o altri metodi (ISO, nazionali o internazionali) atti a garantire dati di qualità scientifica equivalente)  oppure  Stima mediante fattori di emissione.  Dati da inserire nella relazione annuale e conservare per almeno 5 anni presso l'allevamento.

## CONTROLLI A CARICO DI A.R.P.A. PIEMONTE

COMPARTO	PARAMETRO	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA
TUTTI	Controlli ai sensi del comma 1, art. 3 D.M. 24/04/2008	-	Le frequenze dei controlli ai sensi dell'art. 3, comma 1 del D.M. 24 aprile 2008 sono definite nel piano di ispezione ambientale regionale recepito con D.G.R. 9 maggio 2016 n°44-3272, come previsto dall'art. 29- <i>decies</i> , comma 11- <i>ter</i> del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Allegato 2 – pag. 8